

RAGIONE SOCIALE

**REGOLAZIONE ANNO 2018**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	DAL	AL	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	Presenza rischio sil/asb	Oscillazione tasso sil/asb		Oscillazione OT 20MAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L.244/07
									Aum/Dim	%			

**AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2018**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agevol.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	--------------	-----------------------------	-------------

**RATA ANNO 2019**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Addizionale Amianto L.244/07
--------------------------------	------	------------------------	-------------------	-----------------	----------	------------------------------

**AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2019**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agevol.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	--------------	-----------------------------	-------------

**SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI**

**REGOLAZIONE ANNO 2018**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
--------------------------------	----------------	-----	----	------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	--

**AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2018**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agevol.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	--------------	-----------------------------	-------------

**RATA ANNO 2019**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	Classe di rischio	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
--------------------------------	----------------	------	-------------------	----------------------------	--

**AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2019**

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agevol.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	--------------	-----------------------------	-------------

IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2018

**BASI DI CALCOLO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

**REGOLAZIONE ANNO 2018**

CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ESAZ.	ALIQUTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	ANTICIPO CALCOLATO DALL'INAIL	TOTALE CONTRIBUTO
----------------	------------------------	----------------	-------------	---------	----------------	-----------------	-------------	-------------------------------	-------------------

**RATA ANNO 2019**

CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ESAZ.	ALIQUTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	TOTALE CONTRIBUTO
----------------	------------------------	----------------	-------------	---------	----------------	-----------------	-------------	-------------------

IL DIRETTORE DELLA SEDE  
Cognome e Nome

## Basi di calcolo per la determinazione del premio Autoliquidazione 2018/2019

Sede INAIL competente *denominazione*  
Codice sede *xxxxx*  
Mail *aaaaa@aaaaa.it*  
Mail PEC *aaaaa@aaaPEC.it*

*ragione sociale/denominazione*  
Sede legale *indirizzo*  
Codice ditta *xxxxxx*

*Data creazione del documento xx/xx/xxxx*

Con il decreto ministeriale 27.2.2019 sono state approvate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le basi di calcolo riportano tutti gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione, compresa l'indicazione delle voci di tariffa ai sensi del D.M. 12.12.2000 per la regolazione 2018 e delle voci di tariffa in vigore dall'1.1.2019 ai sensi del Decreto interministeriale 27.2.2019 per la rata 2019.

Le basi di calcolo sono disponibili per i datori di lavoro e per gli intermediari esclusivamente con modalità telematiche sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) in applicazione dell'articolo 28, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 1124/1965<sup>1</sup>.

### Istruzioni per la lettura delle Basi di calcolo premi

#### **Campo "POND"**

Se nella colonna "POND" è presente la percentuale di ponderazione, il tasso indicato alla colonna "Tasso applicato" è stato determinato per ponderazione dei tassi relativi alle singole voci. Tale campo è presente solo nella sezione regolazione 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 sono cessate le polizze dipendenti con tasso unico determinato dalla ponderazione dei tassi relativi alle singole voci, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Decreto interministeriale 27.2.2019.

#### **Campo "Presenza rischio sil/asb"**

Se è valorizzato con "1" indica la presenza del rischio silicosi/asbestosi per la corrispondente voce di tariffa. Tale campo è presente solo nella sezione regolazione 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 è cessato l'obbligo del premio supplementare per il rischio di silicosi e di asbestosi come stabilito dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, comma 1126, lettera l).

#### **Campo "Tasso medio di tariffa"**

Regolazione 2018: indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ex articolo 8 del D.M. 12.12.2000, che stabilisce le "Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi" (MAT);

---

<sup>1</sup> Articolo 28, comma 3, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del d. lgs. 14 settembre 2015, n.151.

Rata 2019: indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ex articolo 17 del Decreto interministeriale 27.2.2019, che stabilisce le "Modalità per l'applicazione delle tariffe" (MAT);

#### **Campo "Tasso applicabile"**

Regolazione 2018: corrisponde al tasso medio nazionale per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi dell'art. 22 del D.M. 12.12.2000.

Rata 2019: corrisponde al tasso medio nazionale per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi degli artt. 19-20 del Decreto interministeriale 27.2.2019.

#### **Campo "Tasso applicato"**

Regolazione 2018: indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi dell'art. 22 del D.M. 12.12.2000, corretto dell'eventuale oscillazione per igiene e prevenzione ex articolo 24 del citato D.M. Se l'attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell'eventuale oscillazione ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000. Da utilizzare per il calcolo del premio.

Rata 2019: indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi degli artt. 19-20 del Decreto interministeriale 27.2.2019, corretto dell'eventuale riduzione del tasso medio per prevenzione ex articolo 23, commi 1-4 e 6-8, del citato D.M. Nel caso in cui l'attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell'eventuale oscillazione ex articolo 23, comma 5, del Decreto interministeriale 27.2.2019. Da utilizzare per il calcolo del premio.

#### **Campo "Oscillazione OT 20 MAT (%)"**

Regolazione 2018: viene valorizzato con - 15% se è stata applicata l'oscillazione ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000 o + 15% se è stata revocata l'oscillazione ex articolo 21 del D.M. 12.12.2000. Non viene valorizzato se non è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 12.12.2000 oppure se l'attività/lavorazione è iniziata da oltre un biennio.

Rata 2019: il campo non è presente in quanto l'indicazione della riduzione dell'oscillazione per prevenzione, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del Decreto interministeriale 27.2.2019 nel primo biennio di attività è riportato nel campo "tasso applicato".

#### **Campo "Classe di rischio"**

Regolazione 2018: classi di rischio omogenee individuate con D.M. 1.2.2001, in base alle lavorazioni previste dalle Tariffe dei premi approvate con D.M. 12.12.2000.

Rata 2019 classi di rischio omogenee individuate con Decreto interministeriale 27.2.2019, in base alle lavorazioni previste dalle Tariffe dei premi approvate con Decreto interministeriale 27.2.2019.

#### **Campo "IGM classe di rischio"**

Regolazione 2018: Indica l'indice di gravità medio calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello nazionale. Viene valorizzato solo nel caso in cui l'attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio.

Tale campo è presente solo nella sezione regolazione 2018 in quanto necessario all'applicazione della riduzione ai sensi della legge 147/2013 valevole fino al 31.12.2018.

#### **Campo "IGA classe di rischio"**

Regolazione 2018: indica l'indice di gravità aziendale calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello aziendale. Viene valorizzato solo nel caso in cui l'attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio.

Tale campo è presente solo nella sezione regolazione 2018 in quanto necessario all'applicazione della riduzione ai sensi della legge 147/2013 valevole fino al 31.12.2018.

#### **Campo "Istanza I/P L. 147/2013 (%)"**

Regolazione 2018: indica che è stata presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013 con il MODULO OT20.

Tale campo è presente solo nella sezione regolazione 2018 in quanto necessario all'applicazione della riduzione ai sensi della legge 147/2013 valevole fino al 31.12.2018.

### **Campo "Riduzione legge 147/2013 (%)"**

Regolazione 2018: se sussistono i requisiti per l'applicazione della riduzione il campo è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale. Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato.

Per la polizza dipendenti, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se il tasso applicabile è uguale o inferiore al tasso medio di tariffa. Se l'attività/lavorazione è iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta applicata l'oscillazione ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000.

La riduzione non spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la lavorazione è iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l'oscillazione ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000.

Per la polizza artigiani, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se l'indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all'indice di gravità medio (IGM) per la classe di rischio a cui appartiene la lavorazione.

In caso di attività/lavorazione iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il MODULO OT20.

La riduzione non spetta se per la classe di rischio l'indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell'indice di gravità medio (IGM) oppure la lavorazione della classe di rischio è iniziata da meno di un biennio e non risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio con il MODULO OT20.

Tale campo è presente solo nella sezione regolazione 2018 in quanto necessario all'applicazione della riduzione ai sensi della legge 147/2013 valevole fino al 31.12.2018.

### **Campo "Addizionale amianto L. 244/2007"**

Il campo della base di calcolo è valorizzato con NO in quanto, l'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto che per gli anni 2018, 2019 e 2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto<sup>2</sup>.

### **Codifica del tipo di agevolazione**

03 = Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'Italia

05 = Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone montane

25 = Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone svantaggiate

127 = Sconto artigianato legge 296/2006

### **Scadenze**

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata entro il 16 maggio 2019<sup>3</sup>, esclusivamente con modalità telematiche<sup>4</sup>, con i servizi telematici "Invio telematico dichiarazione salari" e "AL.P.I. online" disponibili sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) - servizi *online*.

Il pagamento in unica soluzione del premio di autoliquidazione 2018/2019 deve essere effettuato entro il 16 maggio 2019.

Su richiesta degli interessati, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in quattro rate ai sensi delle leggi 449/97 e 144/1999. Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018-2019 le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli

<sup>2</sup> Circolare INAIL del 10 gennaio 2018, n. 2 disponibile sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) > Atti e documenti > Note e provvedimenti > Circolari Inail.

<sup>3</sup> Articolo 1, comma 1125, legge 30 dicembre 2018 n. 146. Circolare Inail n.1 dell'11 gennaio 2019.

<sup>4</sup> Circolare INAIL n. 1/2012 disponibile sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) > Atti e documenti > Note e provvedimenti > Circolari Inail.



**3.** indicare il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio, composto sempre di cinque numeri, riportato nell'intestazione della presente comunicazione. L'elenco dei "Codici sede INAIL" è pubblicato nel sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**4.** indicare il numero riportato nel campo "Codice ditta" dell'intestazione della presente comunicazione e del modello Basi di calcolo premi, senza l'indicazione del Codice di controllo (es: codice ditta 1234567/41, indicare solo 1234567).

**5.** indicare sempre P.

**6.** IL CAMPO NON DEVE ESSERE COMPILATO.

Per i versamenti disposti con F24 EP non è possibile effettuare compensazioni tra importi a credito e a debito. Per la compensazione gli Enti e gli Organismi pubblici devono utilizzare il modello F24, in cui il saldo finale sarà pari a zero.